



COMUNE DI SILIQUA
Provincia del Sud Sardegna

ORIGINALE

SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n° 213/284 del 04-06-2021

Oggetto: LUDOTECA COMUNALE - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SFALCIO DELL'ERBA E PULIZIA DELLE AREE ESTERNE.

CIG: ZCA32066CD

Il Responsabile del Settore

Premesso che:

-questo Comune ha il servizio di ludoteca e animazione per bambini presso la struttura comunale in via Di Vittorio 16, affidato in appalto;

- considerata l'emergenza derivante dalla pandemia Covid-19, sono previste in questo periodo principalmente attività all'aperto, al fine salvaguardare la salute degli utenti e degli operatori; dato atto che nelle aree esterne della ludoteca, non sono stati effettuati da lungo tempo lo sfalcio dell'erba e la pulizia e che essendo le stesse invase da erbacce secche è impossibile l'effettuazione di attività all'aperto, per motivi igienici e di sicurezza;

considerato che sono stati interpellati gli uffici competenti che hanno comunicato l'impossibilità, per vari motivi, di poter procedere in tempi brevi alla pulizia dell'area;

ritenuto urgente, in mancanza di alternative, affidare il servizio di pulizia a una ditta qualificata, al fine di non interrompere il servizio di ludoteca e animazione;

dato atto che la ditta Vincenzo Piras di Siliqua ha inviato in data odierna un preventivo di spesa relativo all'effettuazione dell'intervento di sfalcio dell'erba e pulizia dell'area per un importo di € 500,00 oltre l'IVA;

considerato che si rende pertanto necessario provvedere con urgenza all'affidamento del suddetto servizio;

ritenuto congruo il prezzo proposto;

dato atto che per il servizio di ludoteca risulta la disponibilità di una somma di € 2.000,00 per spese di gestione del servizio (acquisto di beni e servizi);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

visto il Decreto Sindacale N. 3 del 17.2.2021 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni e responsabilità di cui all'art.107 del D. Lgs. 267/2000, relative al Settore Amministrativo e Servizi alla Persona;

visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato con D.Lgs.56/2017 e in particolare:

-l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

-l'art. 32 comma 2 "2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della*

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

-l'art. 36 comma 2 lett. a): “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D. Lgs 50/2016;

visto l'art. 1 comma 502 della L. 218/2015 che modifica l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, eliminando l'obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni o servizi di importo inferiore a mille euro;

visto il comma 130 dell'art. 1 della Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato il comma sopra riportato portando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche indicate al comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006 di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici;

rilevato pertanto che non sussiste l'obbligo di utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o di altri mercati elettronici in quanto la fornitura da affidare è di importo inferiore a cinquemila euro; rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto;

stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 è possibile avvalersi;

visto che ulteriori motivazioni per procedere all'affidamento diretto sono le seguenti:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è determinato sulla base di prezzi congrui;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno della fornitura sopra descritta, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'amministrazione;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire la fornitura, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra, anche in considerazione della particolare situazione di emergenza;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni;

e) il principio di non discriminazione viene garantito perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.Lgs. 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

f) il principio della trasparenza viene garantito;

g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema snello di individuazione del contraente, che non richiede requisiti, documentazione ed oneri eccessivi, considerata l'esiguità dell'importo;

h) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

tenuto conto che nel rispetto dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217” tracciabilità dei flussi finanziari”, il presente servizio, ai fini della tracciabilità, è identificato dal seguente C.I.G. ;

accertato che la suddetta ditta Piras Vincenzo risulta in regola con l'adempimento degli oneri contributivi e previdenziali come risulta dal DURC prot. INPS_25946144 - Scadenza validità 25/08/2021;

dato atto che:

- l'istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D .Lgs 267/00;

- ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siliqua è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile del settore, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di comportamento;

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 N.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il Bilancio di previsione Finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 31.3.02.2021 , esecutiva ai sensi di legge;

acquisito dal Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000;

per i motivi descritti nella premessa

DETERMINA

1) di affidare, con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Vincenzo Piras - Codice fiscale PRSVCN69D09B354P - Sede legale località Orto dr. Pusceddu – Siliqua, il servizio di sfalcio dell'erba e pulizia delle aree esterne della ludoteca comunale in via Di Vittorio 16, al costo complessivo di € 500,00 oltre l'IVA;

2) di stabilire che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: permettere l'erogazione del servizio di ludoteca comunale;

- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata con il metodo di scambio di lettere commerciali;

- le clausole ritenute essenziali per il contratto sono quelle indicate nel preventivo di spesa;

- l'aggiudicazione efficace avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 550,00 trova imputazione sul capitolo 7955 del bilancio di previsione 2021– residui 2019 (impegno n. 119/2019);

4) di dare atto che:

- l'esigibilità dell'operazione avverrà entro il 31.12.2021;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

Si attesta:

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

- la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del Procedimento
Zanda Duilio

Il Responsabile del Settore
Zanda Duilio